

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1417

Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi, società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 - Norme in materia di controlli -, alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, delle Agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Con deliberazione n. 1036/2015 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008, "*Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti Strumentali, le Società a partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale*".

In applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 100 del 31 gennaio 2018, ha approvato le "*Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate della Regione Puglia*".

A seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e tenuto conto che la Regione Puglia si è adeguata a quanto previsto dagli artt. 6 e 9, co. 28 del D.L. n. 78/2010, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", con la legge regionale n. 1/2011, si rende opportuno aggiornare le previsioni di cui alla DGR n. 1036/2015, applicabili alle Agenzie Regionali e agli Enti controllati dettagliate nelle "*Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese*" che Allegato 1) al presente documento ne costituisce parte integrante e di cui si propone l'approvazione.

Si da atto che il contenuto delle Direttive di che trattasi è stato illustrato agli Enti destinatari in occasione di un incontro tenutosi presso gli uffici della Segreteria di Presidenza in data 4 giugno 2019. Si da atto altresì che il documento finale oggetto di approvazione con la presente deliberazione è stato trasmesso in data 25 luglio 2019 agli Enti destinatari, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli stessi a valle dell'incontro di cui innanzi.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) di approvare, le *“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese”* che Allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante;
- 2) di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a trasmettere il presente provvedimento alle Agenzie regionali e gli Enti controllati dalla Regione Puglia e alle Strutture Regionali competenti per materia indicate nel Titolo I delle Direttive di cui al punto 1);
- 3) pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO 1)

Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese



Sommario

Titolo I- Quadro di riferimento	3
ART. 1 Finalità e campo di applicazione.....	3
Titolo II- Disposizioni in materia di spese del personale.....	4
Capo I Disposizioni applicabili alle Agenzie Regionali.....	4
Art. 2 Contenimento delle spese di personale Agenzie Regionali.....	4
ART. 3-Turn-over Agenzie Regionali	5
Capo II Disposizioni applicabili agli Enti di nuova istituzione.....	5
Art. 4 Turn-over Enti di nuova istituzione.....	5
Capo III Disposizioni in materia di spese di personale applicabili agli Altri Enti controllati	5
Art. 5 Contenimento delle spese di personale altri Enti controllati	6
Titolo III- Disposizioni di comune applicazione.....	6
ART. 6 Limiti di spesa di comune applicazione	6
Titolo IV- Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.	8
ART. 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT.....	8
Titolo V- Disposizioni per gli enti non inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.	9
ART. 8 Limiti di spesa per gli Enti non inclusi nell'Elenco ISTAT	9
Titolo VI- Vigilanza e controllo.....	10



Titolo I- Quadro di riferimento

ART. 1 Finalità e campo di applicazione

Nell'esercizio delle proprie funzioni, in ottemperanza al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con il presente atto di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, sono formulate Direttive in ordine alla spesa per il personale e alle altre spese identificate di seguito, alle Agenzie Regionali e agli Enti controllati dalla Regione Puglia di seguito rappresentati con l'indicazione delle rispettive Strutture regionali competenti per materia:

Ente	Struttura regionale competente
AGENZIE REGIONALI	
ARESS-Agenzia regionale Strategica per la salute e il sociale	Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
ASSET-Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio	Dipartimento Mobilità Qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale per tecnologia e innovazione- A.R.T.I	Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Pec:areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
ARIF-Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Direttore.areasvilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it
ARPA –Agenzia regionale per la protezione ambientale	Dipartimento Mobilità Qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
ADISU-Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario	Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Pec:areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale del Turismo- Pugliapromozione	Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio Pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
ARPAL Puglia– Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro	Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Pec:areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica	Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it Sezione Politiche Abitative sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it
ALTRI ENTI CONTROLLATI	
Fondazione Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali I.P.R.E.S.	Gabinetto del Presidente -Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia.it
Fondazione Apulia Film Commission	Dipartimento Turismo. L'Economia della Cultura e valorizzazione del territorio –Sezione Economia della Cultura servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Teatro Pubblico Pugliese –Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura	Dipartimento Turismo. L'Economia della Cultura e valorizzazione del territorio –Sezione Economia della Cultura servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it



La Struttura Regionale competente per il monitoraggio ai fini delle presenti direttive, è identificata nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che opera nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza (pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it) in raccordo ove necessario con la Sezione Personale e Organizzazione, che opera nell'ambito del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione (pec: serviziopersonale.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), e con le Strutture regionali competenti per materia.

Titolo II- Disposizioni in materia di spese del personale

Capo I Disposizioni applicabili alle Agenzie Regionali

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli i Enti di cui all'art 1, di seguito indicati:

- Agenzia Regionale per tecnologia e innovazione- A.R.T.I
- ARIF-Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
- ADISU-Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario
- Agenzia Regionale del Turismo-Pugliapromozione
- ARPA –Agenzia regionale per la protezione ambientale
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica.

Art. 2 Contenimento delle spese di personale Agenzie Regionali

Ciascuno degli Enti di cui al Capo I, ad eccezione di ARPA –Agenzia regionale per la protezione ambientale, è tenuto a rispettare il limite previsto dall'art. 1 comma 557-quater della L.n. 296/2009 e s.m.i.. La norma stabilisce che: *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”* Tale limite è riferito al valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013.

L'accezione **“spesa di personale”** è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocazione in bilancio delle voci considerate. Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde-trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;



- le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è previsto il rimborso da parte degli Enti utilizzatori;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
- le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della "spesa di personale" sono rappresentate altresì da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.

Per l'ARPA –Agenzia regionale per la protezione ambientale, stante l'applicazione all'Agenzia delle norme di bilancio e contabilità delle ASL, prevista dall'art. 14 della Legge istitutiva (L.R. 6/1999), si dispone l'applicazione del rispetto delle norme in materia di contenimento complessivo della spesa di personale vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (art. 2 comma 71 L.191/2009 e ss. mm. e ii.)

ART. 3-Turn-over Agenzie Regionali

Il mancato rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale come determinato al precedente art. 2, nell'esercizio precedente, comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Fermo restando il rispetto del vincolo di cui al precedente art. 2, gli Enti di che trattasi possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Ai sensi del D.L. n. 4/2019, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili nelle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Capo II Disposizioni applicabili agli Enti di nuova istituzione

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli i Enti di cui all'art 1, di seguito indicati:

- ARESS-Agenzia regionale Strategica per la salute e il sociale;
- ASSET-Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;
- ARPAL Puglia– Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro.

Art. 4 Turn-over Enti di nuova istituzione

Agli Enti di cui al Capo II si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010: "Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante".

Per la determinazione della spesa di personale di cui al presente articolo, si rimanda all'accezione di cui la precedente art. 2.

Capo III Disposizioni in materia di spese di personale applicabili agli Altri Enti controllati

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli i Enti di cui all'art. 1 di seguito indicati:

- Fondazione Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali I.P.R.E.S.;



- Fondazione Apulia Film Commission;
- Teatro Pubblico Pugliese –Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Art. 5 Contenimento delle spese di personale altri Enti controllati

Ciascun degli Enti di cui al Capo III è tenuto all'obbligo di contenimento delle spese di personale consuntivate in ciascun esercizio rispetto al corrispondente valore riferito all'esercizio precedente, assicurando una progressiva riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese di funzionamento.

Nell'ambito del Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema.

Titolo III- Disposizioni di comune applicazione

Le disposizioni di cui al presente Titolo sono applicabili a tutti gli Enti di cui al precedente art. 1.

ART. 6 Limiti di spesa di comune applicazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n 1/2011 agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti disposizioni in ordine ai limiti di spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO	Note
Spese per incarichi di studio e consulenza	La spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 7	
Spese per personale per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa	La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	D.L. n. 78/2010,art. 9, comma 28	Per gli Enti che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tale finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali
Spese per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio	La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	D.L. n. 78/2010,art. 9, comma 28	
Spese per attività di formazione	La spesa annua non può essere superiore al 50%	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 13	



	della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.		
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	La spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 8	
Spese per sponsorizzazioni	Divieto a partire dal 2011	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 9	
Spese per missioni anche all'estero, con esclusione delle missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari	La spesa annua non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 12	
Spese per organi collegiali e per altri organismi	Gli importi delle indennità, dei compensi, gettoni o delle altre utilità, comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010	D.L. 78/2010 –art. 6, comma 3	

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si precisa quanto segue:

1. per la determinazione della **spesa di personale** di cui al presente articolo, si rimanda all'accezione di cui la precedente art. 2;
2. **sono escluse dal computo delle spese** di cui alla tabella precedente, ai fini del calcolo dei limiti previsti, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
3. si applicano le **esclusioni dai limiti di spesa** previsti nel presente articolo, disposte dalle relative previsioni di legge;
4. nel caso in cui l'Ente **non abbia sostenuto spese per le finalità di cui alla tabella precedente nel 2009**, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi);
5. come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli **Enti di nuova istituzione**, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si ritiene, per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività dell'Ente;



6. è fatto **divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza** a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. E' altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi. Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Titolo IV- Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli precedenti, le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano a gli Enti di cui all'art. 1, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente dall'ISTAT, identificati (sulla base dell'ultimo elenco disponibile alla data di redazione delle presenti direttive) nei seguenti:

- ARESS-Agenzia regionale Strategica per la salute e il sociale
- ASSET-Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
- Agenzia Regionale per tecnologia e innovazione- A.R.T.I
- ARIF-Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
- ARPA –Agenzia regionale per la protezione ambientale
- ADISU-Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario
- Agenzia Regionale del Turismo-Pugliapromozione
- Fondazione Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali I.P.R.E.S.
- Fondazione Apulia Film Commission

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche agli Enti di cui al precedente art. 1, che dovessero essere inseriti nell'elenco ISTAT successivamente all'adozione delle presenti Direttive.

ART. 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT

Agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti disposizioni in ordine ai limiti di spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Spese per incarichi di studio/ricerca/consulenza	Fermo restando il limite di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, gli Enti non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'Ente che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per gli Enti con spesa personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all'1,4% per quelle con spesa superiore a 5 milioni di euro.	D.L. 66/2014 –art. 14, comma 1
Spese per con contratti di collaborazione coordinata e continuativa	Fermo restando il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 66/2014, gli Enti non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa	D.L. n. 66/2014 art. 14, comma 2



	complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'Ente che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per gli Enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.	
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi	La spesa annua non può essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2011 per le medesime finalità	D.L. n. 95/2012 e s.m.i. art. 5, comma 2
Spese per organi collegiali e per altri organismi	La spesa complessiva sostenuta per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nei predetti enti, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.	D.L. n. 112/2008 art. 61, comma 1

Titolo V- Disposizioni per gli enti non inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii.

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli precedenti, le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli Enti di cui all'art. 1 non inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente dall'ISTAT, identificati (sulla base dell'ultimo elenco disponibile alla data di redazione delle presenti direttive) nei seguenti:

- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica.
- Teatro Pubblico Pugliese –Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

ART. 8 Limiti di spesa per gli Enti non inclusi nell'Elenco ISTAT

Agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti disposizioni in ordine ai limiti di spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi	La spesa non deve essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009.	L.R. n. 1/2011 art. 11, comma 9



Titolo VI- Vigilanza e controllo

Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia gli Enti destinatari delle presenti Direttive, trasmettono ogni anno, contestualmente al Bilancio consuntivo alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai fini del monitoraggio, alla Sezione Personale e Organizzazione e alle Strutture regionali competenti per materia individuate al Titolo I, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile che attesti puntualmente il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto.

Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione nominati nelle agenzie ed enti controllati.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 10
FACCIAE.

